Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 settembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Liguria

Regione Basilicata

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 22ª seduta pubblica per martedì 18 settembre 1979, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Interpellanze e interrogazioni.
2) Discussione di mozioni e interpellanze sul problema della fame nel mondo.

(7967)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 settembre 1979, n. **434**.

Proroga degli incarichi annuali del personale docente e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali. Disposizioni particolari per gli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la proroga degli incarichi annuali del personale docente, educativo e non docente e delle nomine degli esperti negli istituti tecnici e professionali, al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nella scuola e di semplificare lo svolgimento delle complesse operazioni preliminari all'inizio del prossimo anno scolastico, già in fase di espletamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Proroga degli incarichi annuali di insegnamento

Gli incarichi annuali di insegnamento conferiti per l'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, ivi compresi gli incarichi annuali conferiti agli insegnanti di educazione tecnica, e gli incarichi conferiti per il medesimo anno scolastico ai docenti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, ai docenti delle libere attività complementari nella scuola media e al personale educativo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.

I docenti incaricati annuali che nell'anno scolastico 1979-80 perdono il posto attualmente occupato sono sistemati nello stesso o in altro insegnamento per il quale siano forniti del prescritto titolo di abilitazione o di studio.

I completamenti di orario e le sistemazioni dei docenti con incarico annuale prorogato ai sensi del precedente primo comma sono effettuati sulla base delle graduatorie di nuovo incarico compilate per l'anno scolastico 1978-79, ancorché esaurite.

I docenti incaricati che non sia stato possibile sistemare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 e sono utilizzati nelle attività scolastiche integrative e di sostegno di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, nonché in supplenze disponibili nella scuola di appartenenza o nelle scuole materne ed elementari funzionanti nell'ambito del circolo didattico e nelle attività indicate nel terzo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, promosse nell'ambito della scuola secondaria.

L'utilizzazione dei docenti di educazione tecnica sarà disposta secondo le norme contenute nell'art. 4, commi quarto e quinto, della legge 16 giugno 1977, n. 348.

Art. 2.

Proroga delle nomine degli esperti

Le nomine, conferite negli istituti tecnici e professionali per l'anno scolastico 1978-79 al personale esperto, sono prorogate per l'anno scolastico 1979-80.

Le ore di insegnamento assegnate a personale esperto, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 22 febbraio 1979, che siano rimaste disponibili dopo i trasferimenti e le nomine del personale docente di ruolo nonché le sistemazioni ed i completamenti d'orario dei docenti incaricati a tempo indeterminato, sono utilizzate per il mantenimento in servizio del personale esperto di cui al precedente comma. Al medesimo fine sono utilizzate anche le ore di insegnamento « di conversazione in lingua straniera » che si rendono disponibili negli istituti tecnici per il turismo ed in quelli per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere con l'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Gli esperti che non sia stato possibile utilizzare per mancanza di posti rimangono in servizio nell'anno scolastico 1979-80 negli istituti nei quali prestano attualmente servizio per lo svolgimento delle attività indicate nel terzo comma dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli esperti di complementi tecnici in lingue straniere negli istituti tecnici e di conversazione tecnica in lingua straniera negli istituti professionali possono, altresì, essere utilizzati, a domanda, per lo svolgimento di corsi facoltativi di lingua e letteratura straniera nei licei classici e nelle terze e quarte classi degli istituti magistrali. La spesa relativa alle retribuzioni rimane a carico degli istituti di appartenenza.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate disposizioni per l'applicazione del presente art. 2 e del precedente art. 1.

Art. 3.

Proroga degli incarichi annuali del personale non docente. Disposizioni per l'immissione in ruolo del personale non docente nominato su posti disponibili nell'anno scolastico 1977-78.

Gli incarichi annuali conferiti al personale non docente per l'anno scolastico 1978-79, su posti disponibili nell'anno scolastico medesimo, sono prorogati per l'anno scolastico 1979-80.

Il personale non docente che nell'anno scolastico 1979-80 perde il posto attualmente occupato è reimpiegato secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 giugno 1978.

Il personale non docente assunto in servizio dopo il 4 settembre 1978, in relazione alla copertura della disponibilità dei posti riferibile all'anno scolastico 1977-78, non conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per il predetto anno scolastico, è nominato in ruolo nei limiti della medesima disponibilità di posti e secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie provinciali, con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78 ed agli effetti economici dalla data di assunzione in servizio.

Il personale non docente di cui ai precedenti commi che risulti eventualmente in soprannumero rispetto alla consistenza degli organici dei singoli ruoli provinciali del personale non docente è utilizzato ai sensi dell'art. 18, comma secondo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Art. 4.

Nomina in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica

Le nomine dei vincitori dei concorsi, per titoli ed esami, a cattedre di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, in via di espletamento, nonché le nomine dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative ai predetti insegnamenti compilate ai sensi del settimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposte, anche in soprannumero, previa unificazione delle graduatorie attualmente distinte per gli insegnamenti di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili.

I docenti di cui al comma precedente sono utilizzati, ove necessario, a norma dell'art. 4, commi quarto e quinto, della legge 16 giugno 1977, n. 348.

Il penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 giugno 1977, n. 348, deve essere interpretato nel senso che l'assorbimento del personale docente di ruolo di educazione tecnica che risulti in eccedenza rispetto ai nuovi ruoli organici, compilati a norma dell'art. 4 medesimo, è operato con riferimento all'organico delle singole scuole di titolarità.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale di cui al precedente primo comma alle scuole di titolarità.

Art. 5.

Partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici coadiutori e assistenti ai consigli di classe

Del consiglio di classe previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, fanno parte, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, anche gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei, nonché gli assistenti dei licei artistici.

Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali, previste dal penultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, o di materie artistiche, sentiti gli insegnanti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.

Art. 6.

Norma di sanatoria

Gli atti e i provvedimenti emanati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 235, non convertito in legge per scadenza dei termini prescritti, conservano la loro efficacia anche ai fini degli atti e provvedimenti conseguenti.

Gli effetti del presente decreto decorrono dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Art. 7.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1979
Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **435**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1693 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24 - il testo del primo comma è soppresso e sostituito con il seguente: « Il ruolo organico dei professori di ruolo è costituito da quattordici posti ».

La tabella *A*, annessa allo statuto, concernente il ruolo organico del personale docente per effetto dell'aumento di quattro unità, è modificata come segue:

posti di ruolo dei professori . . . . . n. 14

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 195

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Nomina del collegio dei revisori dell'ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto lo statuto dell'ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'ente suddetto in ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali, con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, in data 26 giugno 1957, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne l'ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1975 di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con cui venne nominato, per un triennio, il collegio dei revisori dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione di detto Organo per trascorso periodo di nomina;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dell'ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo » è composto come segue:

Orefice dott. Mario, presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Visconti dott. Gennaro, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Piedimonte dott. Mario, revisore effettivo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Natale dott. Michele, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mambelli dott. Attilio, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Eramo dott. Alberto, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali.

I membri del collegio dei revisori, nominati con il presente decreto, durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7836)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 10 settembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	810,55	810,55	—	810,55	—	810,50	810,45	810,55	810,55	810,55
Dollaro canadese	695,35	695,35	—	695,35	—	695,30	695,40	695,35	695,35	695,35
Marco germanico	449,07	449,07	—	449,07	—	449,05	449,04	449,07	449,07	449,07
Fiorino olandese	408,87	408,87	—	408,87	—	408,85	408,75	408,87	408,87	408,87
Franco belga	27,97	27,97	—	27,97	—	27,95	27,97	27,97	27,97	27,97
Franco francese	192,34	192,34	—	192,34	—	192,30	192,32	192,34	192,34	192,34
Lira sterlina	1823,60	1823,60	—	1823,60	—	1823,55	1822,85	1823,60	1823,60	1823,60
Lira irlandese	1687,50	1687,50	—	1687,50	—	—	1690,50	1687,50	1687,50	—
Corona danese	155,69	155,69	—	155,69	—	155,65	155,67	155,69	155,69	155,69
Corona norvegese	162,44	162,44	—	162,44	—	162,40	162,45	162,44	162,44	162,44
Corona svedese	193,27	193,27	—	193,27	—	193,25	193,25	193,27	193,27	193,27
Franco svizzero	499,34	499,34	—	499,34	—	499,30	499,26	499,34	499,34	499,34
Scellino austriaco	62,33	62,33	—	62,33	—	62,30	62,372	62,33	62,33	62,33
Escudo portoghese	16,50	16,50	—	16,50	—	16,45	16,55	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,30	12,30	—	12,30	—	12,25	12,218	12,30	12,30	12,30
Yen giapponese	3,68	3,68	—	3,68	—	3,65	3,68	3,68	3,68	3,68

Media dei titoli del 10 settembre 1979

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	68,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,525
» 5,50 % » » 1968-83	85,300
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	82,275
» 9 % » » 1976-91	83,250
» 10 % » » 1977-92	85,225
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100 —
» » » » 1- 1-1978/80	100,550
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,550
» » » » 1- 8-1978/80	100,550
» » » » 1-10-1978/80	100,350
» » » » 1- 3-1979/81	100,225
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,700
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,325
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,350
» » » 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,425
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,725
» » » 12 % 1- 4-1982	98,225
» » » 12 % 1-10-1983	97,450
» » » 12 % 1- 1-1984	97,225
» » » 12 % 1-10-1984	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 settembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	810,50
Dollaro canadese	695,375
Marco germanico	449,055
Fiorino olandese	408,81
Franco belga	27,97
Franco francese	192,33
Lira sterlina	1823,225
Lira irlandese	1689 —
Corona danese	155,68
Corona norvegese	162,445
Corona svedese	193,26
Franco svizzero	499,30
Scellino austriaco	62,351
Escudo portoghese	16,525
Peseta spagnola	12,29
Yen giapponese	3,68

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE «SS. TRINITA'» DI BORGOMANERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia del dipartimento di emergenza ed accettazione (il bando di concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia del D.E.A., di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 7 aprile 1979, deve intendersi revocato);

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgomanero (Novara).

(2930/S)

OSPEDALE «S. STEFANO» DI MAZZARINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazzarino (Caltanissetta).

(2887/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto dirigente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazzarino (Caltanissetta).

(2888/S)

OSPEDALE «S. MARIA LA CIVITA» DI SPINAZZOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(2886/S)

OSPEDALE «VILLA SOFIA» DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di assistente di medicina geriatrica;

un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(2889/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di neurologia (il numero dei posti è elevato a sei);

quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(2890/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso a due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(2891/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia vascolare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia vascolare presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(2908/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(2906/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(2894/S)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(2892/S)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(2910/S)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi;
un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(2904/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI ORBETELLO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbetello (Grosseto).

(2893/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1979, n. **30.**

Rifinanziamento della spesa per la gestione e la costruzione di asili-nido comunali in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di assicurare il completamento del piano regionale di costruzione degli asili-nido finanziato con il concorso prioritario dello Stato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891, e con il concorso finanziario integrativo di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 550 milioni, ripartita per lire 100 milioni in spese correnti e per lire 450 milioni in spese per conto capitale.

Art. 2.

La Regione concorre al finanziamento della spesa di cui all'articolo precedente con un contributo, sino alla concorrenza massima dell'ottanta per cento, in aggiunta del contributo dello Stato.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per lire 100 milioni sul cap. 8170 e per lire 450 milioni sul cap. 8820 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

In sede di provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979, la spesa complessiva di lire 550 milioni di cui al precedente art. 1 potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati in base alle accertate necessità inerenti l'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

Alla copertura degli oneri di cui al primo comma per l'anno 1979 si provvede:

quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 21 dell'allegato *E* del bilancio medesimo);

quanto a lire 450 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2745 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto 20 dell'allegato *F* del bilancio medesimo).

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

a) Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*)	L. 100.000.000
b) Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	» 450.000.000
Totale . . .	L. 550.000.000

Variazioni in aumento:

a) Cap. 8170. — Spese per contributi nelle spese di gestione di asili-nido	L. 100.000.000
b) Cap. 8820. — Spese per contributi per la costruzione e l'arredamento di asili-nido . .	» 450.000.000
Totale . . .	L. 550.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1979, n. **31.**

Modifiche della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13: Norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, per quanto riguarda gli interventi di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e brucellosi bovina, ovina e caprina, nonchè i decreti di applicazione della predetta legge, vengono uniformati alla normativa contemplata nella legge dello Stato del 9 giugno 1964, n. 615, successive modifiche e relativi decreti di attuazione.

Qualunque disposizione della legge regionale del 28 giugno 1962, n. 13, in contrasto con la legge dello Stato del 9 giugno 1964, n. 615, si intende revocata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1979, n. **32.**

Ulteriori norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al capo VII della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente art. 19-*bis*:

« (*Poteri di deroga previsti dagli strumenti urbanistici*). — I poteri di deroga previsti da norme vigenti di piano regolatore o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico.

Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma precedente non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Detto vincolo di destinazione è trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei concessionari, o loro aventi causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'assessore regionale competente in materia urbanistica. La concessione può essere rilasciata solo previo nulla osta dell'assessore anzidetto emanato su parere del sottocomitato C.R.P.T. ».

Art. 2.

Al capo VII della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente art. 19-*ter*:

« (*Poteri di deroga a favore di fabbricati ad uso industriale*). — Per l'adeguamento funzionale e l'ampliamento dei fabbricati ad uso industriale, esistenti alla data in vigore della presente legge, è ammesso derogare all'indice di copertura di cui al quarto comma dell'art. 3.

Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all'assessore regionale competente in materia urbanistica.

La concessione può essere rilasciata soltanto previo nulla osta dell'assessore anzidetto emanato su parere del sottocomitato del C.R.P.T., all'uopo integrato dal dirigente dell'assessorato regionale all'industria, al commercio e all'artigianato o suo sostituto ».

Al quarto comma dell'art. 18 della legge 15 giugno 1978 n. 14, le parole: « nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 20 della presente legge » sono sostituite con le parole: « nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 19-*bis*, 19-*ter*, 20 della presente legge ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il sottocomitato è composto dai membri del C.R.P.T. di cui ai numeri 1), 2), 3), 7), 9), ed è integrato dal dirigente dell'assessorato regionale all'industria, al commercio e all'artigianato o suo sostituto e dal dirigente dell'ufficio regionale del turismo o suo sostituto per i pareri di cui, rispettivamente, all'art. 19-*ter* e all'art. 20 della presente legge ».

Al decimo comma dell'art. 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, le parole: « di cui all'art. 20 » sono sostituite con le parole: « di cui agli articoli 19-*ter* e 20 ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dai seguenti:

« Per l'adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione, al numero dei piani e al limite di altezza di cui all'art. 3.

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni di cui al comma precedente, per adeguamento funzionale si intende l'esecuzione di opere dirette a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero, nonchè dirette ad aumentare il numero dei posti letto in rapporto a una migliore economia di gestione. In ogni caso il numero dei posti letto aggiunti non può superare il 50% del numero dei posti letto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 20 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, altresì:

1) ai fabbricati con destinazione d'uso diversa da quella alberghiera già ultimati o in corso di costruzione in base a licenza o concessione rilasciata prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia richiesta concessione per l'esecuzione di nuove opere dirette a trasformare i fabbricati stessi in albergo;

2) ai fabbricati con destinazione d'uso alberghiera in corso di costruzione in base a licenza o concessione rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia richiesta concessione per l'esecuzione di nuove opere dirette a migliorare la funzionalità ».

Art. 6.

Il contributo afferente alle concessioni relative a progetti di ristrutturazione e di riconversione di fabbricati o impianti destinati ad attività industriali e artigiane dirette alla trasformazione di beni è ridotto, rispettivamente, a 1/10 e 1/5 di quello stabilito per i nuovi insediamenti industriali e artigiani ai sensi del primo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono:

a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico, la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione;

b) per progetti di riconversione, i progetti diretti a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi e la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell'àmbito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione.

Non costituisce ristrutturazione o riconversione ai sensi del presente articolo la riutilizzazione di fabbricati industriali abbandonati da più di cinque anni che vengono destinati a nuovi insediamenti industriali e artigianali.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 maggio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. 33.

Concessione di un assegno al personale in applicazione dell'accordo sindacale per il contratto nazionale del personale dipendente dalle regioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico è disciplinato dalle leggi regionali 24 ottobre 1977, n. 64, 11 novembre 1977, n. 66, 9 febbraio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto un assegno nella misura di lire trentamila lorde mensili.

L'assegno è pensionabile, non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, nè dell'indennità di grado, nè dei compensi per lavoro straordinario, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare od altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lorde L. 617.500.000 graverà sui capitoli per le retribuzioni al personale dipendente indicati al successivo art. 3, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979. L'onere di L. 128.500.000 per la corresponsione degli aumenti per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978 graverà sul cap. 540 della parte spesa del bilancio per l'anno 1979.

Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede mediante aumento dello stanziamento dei seguenti capitoli della parte entrata del bilancio di previsione per l'anno 1979:

Cap. 20	L.	455.000.000
Cap. 60	»	277.800.000
Cap. 100	»	13.200.000
Totale	L.	746.000.000

Per gli anni futuri, l'onere di L. 617.500.000 sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 20. — Entrate sostitutive dei proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'art. 3, lettere *a*), *b*), *c*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e articolo 19 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43)	L.	455.000.000
Cap. 60. — Entrate sostitutive dei proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 3, lettere *c*), *d*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e art. 19 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43)	»	277.800.000
Cap. 100. — Entrate sostitutive dei proventi delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*), del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 e art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43	»	13.200.000
Totale	L.	746.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 80. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della presidenza del consiglio	L.	7.400.000
Cap. 420. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta	»	49.400.000
Cap. 435. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale adetto al servizio controllo enti locali e morali	»	7.400.000
Cap. 450. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato alle finanze	»	24.900.000
Cap. 465. — Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla custodia ed alla manutenzione di beni immobili della Regione	»	16.600.000
Cap. 480. — Salari, retribuzioni ed altri assegni fissi agli autisti ed al personale addetto al servizio automezzi	»	6.000.000
Cap. 540. — Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale	»	128.500.000
Cap. 630. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla commissione di coordinamento	»	900.000
Cap. 645. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di controllo della casa da gioco di Saint-Vincent	L.	11.500.000
Cap. 690. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto agli uffici distaccati di Roma	»	2.300.000
Cap. 1475. — Gestione fondi per il servizio contingentamento e zona franca	»	10.200.000
Cap. 1790. — Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della funivia Buisson-Chamois	»	5.500.000
Cap. 2940. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi dell'agricoltura	»	21.300.000
Cap. 2955. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi zootecnici	»	13.400.000
Cap. 3000. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale addetto al servizio affidato all'A.I.M.A. per la corresponsione di premi alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1978-79 (art. 1 regolamento C.E.E. n. 997/78 del 12 maggio 1978)	»	500.000
Cap. 3055. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dei servizi forestali	»	44.800.000
Cap. 4635. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato	»	14.300.000
Cap. 4960. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato	»	26.300.000
Cap. 4975. — Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla manutenzione delle strade	»	21.300.000
Cap. 5925. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all'assessorato	»	36.000.000
Cap. 6036. — Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale di segreteria dell'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico delle scuole materne (legge regionale 21 giugno 1977, n. 45)	»	1.400.000
Cap. 6105. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente	»	13.900.000
Cap. 6230. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente	»	91.900.000
Cap. 6340. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente	»	41.100.000
Cap. 6450. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente	»	24.000.000
Cap. 6620. — Stipendi, indennità e competenze fisse al personale di assistenza ed ausiliario dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico (leggi regionali 26 giugno 1972, n. 11 e 7 marzo 1973, n. 8)	»	8.800.000
Cap. 7400. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato	»	25.900.000
Cap. 7401. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del servizio di assistenza materna e infantile (legge regionale 10 febbraio 1978, n. 3)	»	4.600.000
Cap. 7515. — Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del servizio	»	5.100.000
Cap. 7600. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio per la tutela della salute dei lavoratori (legge regionale 22 aprile 1975, n. 13)	»	1.800.000
Cap. 7615. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale addetto ai servizi del centro di medicina preventiva (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249)	»	7.400.000
Cap. 7670. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del laboratorio	»	13.400.000
Cap. 8930. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio monumenti, antichità e belle arti	»	37.000.000

Cap. 8970. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonchè del patrimonio archeologico (legge regionale 14 maggio 1976, n. 17) L. 6.900.000

Cap. 9100. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del turismo e dell'urbanistica . » 14.300.000

Totale . . L. 746.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 giugno 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1979, n. 34.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1979, n. 35.

Disposizioni speciali in materia di collocamento a riposo di dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Quando la cessazione dal servizio di un dipendente regionale, alla data prestabilita in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, determini gravi difficoltà nel funzionamento di un importante settore di attività regionale, può disporsi, in via eccezionale, la proroga del collocamento a riposo, con il consenso dell'interessato, per il periodo necessario al superamento di tali difficoltà e per il tempo che manca al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e comunque non oltre il 1° gennaio 1980.

Il provvedimento di proroga non comporta, nei confronti degli altri dipendenti, alcuna variazione delle date di collocamento a riposo, per essi prestabilite in applicazione del suddetto articolo, nè, nei confronti di coloro che sono collocati a riposo alla fine del servizio, la perdita dei benefici previsti dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni; il beneficio di cui al secondo comma dell'art. 3 della medesima legge è ridotto nella misura in cui viene prorogata la data di collocamento a riposo rispetto a quella fissata ai sensi del citato decreto-legge n. 261/74.

Il numero dei dipendenti mantenuti in servizio ai sensi del primo comma non può essere superiore a tre.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 giugno 1979

ANDRIONE

(6472)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1979, n. 36.

Modificazione della pianta organica del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella organica dei posti e del personale del laboratorio regionale di igiene e profilassi nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

sette posti di preparatore (carriera esecutiva, ruolo del personale addetto al laboratorio regionale di igiene e profilassi, gruppo regionale C/1.

Art. 2.

Alla copertura dei posti istituiti con la presente legge si provvede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Art. 3.

La ripartizione delle somme spettanti al personale del laboratorio regionale di igiene e profilassi è effettuata, per ciascuna qualifica, sulla base delle aliquote complessive stabilite dall'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 29, suddivise per il numero dei dipendenti in servizio.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 56.000.000, graverà sul cap. 7670 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 20.000.000 mediante riduzione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 del bilancio di previsione per l'anno 1979 (punto n. 17 dell'elenco allegato *E* della legge di bilancio);

b) quanto a L. 36.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 8025 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979.

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1° gennaio 1980, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 20.000.000

Cap. 8025. — Spese per la manutenzione ordinaria, riscaldamento, illuminazione, acqua, spese d'ufficio ed altre generali per i laboratori regionali di igiene e profilassi . . . . » 36.000.000

Totale . . . L. 56.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 7670. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto ai servizi del laboratorio . . L. 56.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 giugno 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1979, n. 37.

Organizzazione e funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, approvati con legge regionale.

Art. 2.

Per l'elezione dei rappresentanti della Regione autonoma della Valle d'Aosta nel consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di tre nomi; risultano eletti i quattro nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Valle d'Aosta nel collegio sindacale dell'Istituto, ciascun consigliere regionale vota per un solo nominativo.

L'esperto esterno all'Istituto componente il comitato tecnico scientifico ed il dipendente della regione Valle d'Aosta componente il comitato di controllo, vengono eletti dal consiglio regionale.

I rappresentanti dei produttori zootecnici del comitato consultivo vengono nominati dalla giunta regionale su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, delle associazioni dei produttori zootecnici e della associazione regionale allevatori.

La ripartizione dei rappresentanti di cui al comma precedente è effettuata con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate.

Art. 3.

Alla spesa di L. 5.000.000 a carico della regione Valle d'Aosta per il fondo di dotazione del centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale, previsto all'art. 21 dello accordo allegato alla presente legge, si provvede mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3505 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come lege della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 giugno 1979

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1979, n. 38.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione, per l'anno 1979, presso istituti di credito per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, per l'anno 1979, presso istituti di credito a favore dell'azienda autonoma « Agraria regionale valdostana » istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fidejussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'azienda autonoma «Agraria regionale valdostana », di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura e foreste, gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale è altresì subordinata all'impegno da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'azienda.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, e in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al cap. 2610 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del cap. 2145

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 giugno 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1979, n. 39.

Proroga della garanzia fidejussoria della Regione, per l'anno 1979, presso istituti e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fidejussoria della Regione, per l'anno 1979, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta S.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire due miliardi.

La garanzia fidejussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura e foreste, gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio « fontina ».

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale, è altresì subordinata all'impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per lo esercizio finanziario 1979, con l'assegnazione all'apposito capitolo 2610 dell'esercizio stesso della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 giugno 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1979, n. 40.

Intervento a favore dei comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento dei servizi di refezione e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento dei servizi di refezione e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa annua di lire 600 milioni.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla pubblica istruzione, approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano annuale di riparto dei fondi disponibili, sulla base dei rendiconti resi dai comuni ai sensi del successivo comma.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, i comuni della Regione sono tenuti a presentare all'assessorato alla pubblica istruzione un rendiconto delle spese sostenute con i contributi erogati nell'esercizio finanziario precedente.

Per l'esercizio 1979, il piano di riparto dei fondi disponibili risulta dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 graverà sul cap. 7100 che viene istituito nella parte spesa del bilancio e denominato: « Contributi ai comuni della Regione per il finanziamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione ».

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2175 dello stato di previsione della spesa dello stesso esercizio finanziario 1979.

Alla copertura dell'onere di L. 600.000.000 per i successivi esercizi finanziari, si provvede con legge di bilancio.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 7100 - di nuova istituzione. — Contributi ai comuni della Regione per il finanziamento dei servizi di refezione scolastica e di trasporto per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo dipendenti dalla Regione . . . . . . L. 600.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . L. 600.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 giugno 1979

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1979, n. **41.**

Istituzione di posti presso l'assessorato della sanità e assistenza sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65, e delle altre attività sociali, assistenziali e sanitarie di competenza della Regione, nella tabella organica dei posti e del personale dell'assessorato della sanità e assistenza sociale nonchè delle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

un posto di sociologo (carriera direttiva, ruolo speciale, gruppo regionale A/3);

otto posti di psicologo (carriera direttiva, ruolo speciale, gruppo regionale A/3);

sette posti di logopedista (carriera di concetto, ruolo speciale, gruppo regionale B);

un posto di fisioterapista (carriera di concetto, ruolo speciale, gruppo regionale B);

un posto di ortottista (carriera di concetto, ruolo speciale, gruppo regionale B).

Art. 2.

Per la nomina ai posti di nuova istituzione, di cui al precedente art. 1, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1) sociologo: diploma di laurea in sociologia o altro diploma di laurea con indirizzo sociologico o con specializzazione in sociologia;

2) psicologo: diploma di laurea in psicologia o altro diploma di laurea con indirizzo psicologico o con specializzazione in psicologia o psicopedagogia;

3) logopedista: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, integrato dal diploma di audiometria e di fonologopedia;

4) fisioterapista: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, integrato dal diploma di terapista della riabilitazione;

5) ortottista: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, integrato dal diploma di ortottista.

Art. 3.

A richiesta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, il personale di cui alla presente legge sarà utilizzato anche per il servizio socio-psico-pedagogico della scuola materna e dello obbligo, sulla base di intese concordate con l'assessore regionale alla sanità e assistenza sociale.

Art. 4.

Il termine previsto al quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, è prorogato fino al 31 dicembre 1979.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 162.000.000, graverà sul cap. 7400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 60.000.000 mediante riduzione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 del bilancio di previsione per l'anno 1979 (punto n. 9 dell'elenco allegato *E* della legge di bilancio);

b) quanto a L. 50.000.000 mediante riduzione del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 del bilancio di previsione per l'anno 1979 (punto n. 10 dell'allegato *E* della legge di bilancio);

c) quanto a L. 52.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 7875 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1979.

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1° gennaio 1980, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri gli oneri necessari sono iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . .	L.	110.000.000
Cap. 7875. — Spese per interventi nel settore dell'igiene e della sicurezza sociale (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, numero 264, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 e decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249)	»	52.000.000
Totale . . .	L.	162.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 7400. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato . .	L.	162.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 giugno 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. **42.**

Norme relative alla estinzione dei titoli di spesa della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'estinzione dei titoli di spesa della Regione provvede il tesoriere regionale mediante:

1) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza sul titolo da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo «status» di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione.

Nel caso di impedimento del creditore, può essere accettata dal tesoriere quietanza su foglio a parte, su cui deve essere indicato il nominativo dell'esibitore conosciuto dal tesoriere.

La firma del creditore, in questo caso, deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge;

2) compensazione totale o parziale, da ordinarsi con ordinativo di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi su pagamenti;

3) versamento su c/c postale intestato al beneficiario previa richiesta dello stesso. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta postale del versamento;

4) accreditamento su conto corrente intestato al creditore presso l'istituto di credito indicato dal creditore stesso;

5) commutazione in ordinativo d'incasso a favore della Regione;

6) commutazione in vaglia postale intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta del vaglia postale.

Art. 2.

I titoli di spesa non pagati entro la scadenza dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi e la cui riscossione è certa, sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili intestati ai beneficiari dei titoli stessi.

Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

All'atto del pagamento delle somme dovute, i beneficiari o aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria, a fronte del titolo di spesa commutato.

La giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. **43.**

Modificazione della pianta organica del personale della amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'amministrazione regionale nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

Presidenza del consiglio:

un posto di capo servizio dell'informazione e stampa (non di ruolo).

Presidenza della giunta regionale e ufficio stampa:

un posto di dirigente dei servizi di segreteria della giunta regionale (carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale A/2);

un posto di segretario (carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale B);

sei posti di coadiutore (carriera esecutiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale C).

Segreteria generale:

un posto di capo servizio di ragioneria (carriera direttiva, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale A/3).

Assessorato alle finanze:

un posto di capo centro elaborazione dati (carriera direttiva, ruolo del personale addetto al centro meccanografico regionale, gruppo regionale A/3).

Assessorato dei lavori pbblici:

un posto di ingegnere o architetto (carriera direttiva, ruolo del personale tecnico, gruppo regionale A/3);

un posto di segretario (carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale B).

Assessorato della sanità e assistenza sociale:

un posto di capo servizio di ragioneria (carriera direttiva, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale A/3).

Assessorato del turismo, antichità e belle arti:

due posti di disegnatore archeologico (carriera di concetto, ruolo del personale tecnico, gruppo regionale B);

un posto di operaio specializzato, scavatore archeologico (carriera ausiliaria, ruolo del personale operaio, gruppo regionale S/1);

un posto di operaio specializzato, muratore capo operaio (carriera ausiliaria, ruolo del personale operaio, gruppo regionale S/1).

Art. 2.

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'amministrazione regionale, nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono soppressi i seguenti posti:

Segreteria generale:

un posto di dirigente dei servizi di segreteria della giunta regionale (carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale A/2);

un posto di ragioniere (carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale B);

un posto di segretario (carriera di concetto, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale B);

sei posti di coadiutore (carriera esecutiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale C).

Assessorato alle finanze:

un posto di capo centro coordinatore (carriera di concetto, ruolo del personale del centro meccanografico regionale, gruppo regionale B).

Assessorato alla sanità e assistenza sociale:

un posto di ragioniere (carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale B);

un posto di coadiutore (carriera esecutiva, ruolo del personale amministrativo, gruppo regionale C).

Art. 3.

Nell'elenco degli uffici dell'amministrazione regionale, di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i seguenti uffici:

Presidenza del consiglio regionale:

servizio dell'informazione e stampa.

Presidenza della giunta regionale e ufficio stampa:

segreteria della giunta regionale.

Assessorato dei lavori pubblici:

ufficio edilizia agevolata e convenzionata.

Nell'elenco degli uffici della segreteria generale, di cui alla tabella citata al comma precedente, è soppressa la segreteria della giunta regionale.

Art. 4.

Il ruolo del personale addetto al centro meccanografico regionale assume la denominazione di « ruolo del personale addetto al centro elaborazione dati ».

Art. 5.

Gli attuali titolari dei posti soppressi ai sensi del precedente art. 2, sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento. Essi saranno progressivamente immessi nei posti che si renderanno vacanti nei ruoli ordinari, relativi alla corrispondente qualifica.

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge, per la nomina ai posti di disegnatore archeologico può essere utilizzata la graduatoria dei concorrenti idonei non nominati in ruolo per insufficienza di posti, relativa al concorso interno espletato, per la nomina a posti appartenenti alla stessa qualifica, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, limitatamente al personale non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la nomina ai posti di capo servizio di ragioneria e di capo centro elaborazione dati, può essere utilizzata la graduatoria dei concorrenti idonei, relativa al più recente concorso pubblico espletato per la nomina al posto di vice ragioniere capo aggiunto.

Per la nomina al posto di ingegnere o architetto può essere utilizzata la graduatoria del più recente concorso pubblico espletato per la nomina ad un posto della stessa qualifica.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 52.000.000, graverà sui capitoli 80, 420, 450, 4960 e 8930 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale

per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 del bilancio stesso (punto n. 3 dell'allegato *E* della legge di bilancio).

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1° gennaio 1980, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 8.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . .	L. 52.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 80. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della presidenza del consiglio	L. 8.000.000
Cap. 420. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della segreteria generale e della segreteria particolare e ufficio stampa della presidenza della giunta	» 2.000.000
Cap. 450. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorate alle finanze .	» 2.000.000
Cap. 4960. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato	» 16.000.000
Cap. 8930. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio monumenti, antichità e belle arti	» 24.000.000
Totale . .	L. 52.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. **44**.

Aumento, limitatamente all'anno 1979, della spesa per la applicazione della legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1, recante norme per la concessione di contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla C.E.E. (F.E.O.G.A.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1979, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1, recante norme per la concessione di contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla C.E.E. (F.E.O.G.A.).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 4220 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, previo prelievo di pari somma dal cap. 2745 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in aumento:

Cap. 4220. — Spese per contributi straordinari integrativi nel settore delle strutture finanziate dalla C.E.E. (F.E.O.G.A.) - legge regionale 3 gennaio 1977, n. 1	L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2475. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 20 giugno 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1979, n. **45**.

Contributi a favore dei comuni della Valle d'Aosta per il finanziamento di opere pubbliche, di interventi per l'agricoltura e di servizi di interesse comunale di carattere sociale e culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 20 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1979, le somme indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge, per il finanziamento di opere pubbliche, di interventi per l'agricoltura e di servizi di interesse comunale di carattere sociale, rientranti nei settori di competenza regionale.

Art. 2.

I comuni della Regione dovranno, entro il 31 marzo 1980, presentare all'amministrazione regionale - servizio controllo comuni, un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme erogate.

Art. 3.

La copertura dell'onere di cui alla presente legge previsto in L. 2.850.000.000 è assicurata:

a) quanto a L. 350.000.000 dalla maggiore entrata di pari importo già accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979;

b) quanto a L. 2.500.000.000 dallo stanziamento previsto dal cap. 2175 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1979 (allegato *E*, punto 2).

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent	L. 350.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*, punto n. 2)	» 2.500.000.000
Totale . . .	L. 2.850.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 1891, la cui denominazione viene così modificata: « Contributi per il trasferimento ai comuni della Valle d'Aosta di spese già parzialmente a carico della Regione per la manutenzione di opere pubbliche e la gestione di servizi di interesse comunale e di carattere sociale e culturale rientranti nei settori di competenza regionale, nonchè di interventi a favore della agricoltura (legge regionale 2 luglio 1979, n. 45) .	L. 2.850.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 luglio 1979

ANDRIONE

(*Omissis*).

(7388)

Avviso di rettifica

Nel secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 6 del 7 luglio 1978, parte prima, e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 del 12 settembre 1978, sono apportate le seguenti rettifiche:

dopo le parole: «... dirigente dell'ufficio regionale del turismo o suo sostituto...», devesi aggiungere: «e dal dirigente dell'ufficio compartimentale dell'ANAS o suo sostituto...»;

dove è scritto: «... per i pareri di cui *all'art. 20* della presente legge.», leggasi: «... per i pareri di cui *agli articoli 20 e 21* della presente legge.».

(6472-bis)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1979, n. 33.

Assegnazione agli enti locali degli interessi sulle somme agli stessi accreditate per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 28 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli interessi maturati nel corso degli esercizi finanziari 1978 e 1979 e sino al 31 dicembre 1979, su tutte le somme versate dalla Regione agli enti di cui all'art. 11 dello statuto regionale per l'esercizio di funzioni delegate, sono acquisiti al bilancio degli enti medesimi per essere utilizzati per finalità di pubblico interesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 giugno 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1979, n. 34.

Adeguamento della norma finanziaria relativa all'art. 11 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 28 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11 miliardi per l'esercizio 1979.

Il predetto onere di lire 11 miliardi fa carico al cap. 7451 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell'art. 14 della legge regionale 29 gennaio 1979, n. 5, il cui stanziamento viene elevato di lire 11 miliardi per l'esercizio 1979.

Al predetto onere di lire 11 miliardi si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell'art. 11 della citata legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al titolo III, categoria XVI, rubrica n. 1, il cap. 906 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse alle comunità montane, ai consorzi di bonifica integrale e montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati, questi ultimi, da province e comuni, ai comuni ed al centro regionale di sperimentazione agraria, sulla spesa ammessa a contributi comunitari, statali e regionali» e con lo stanziamento di lire 11 miliardi per l'esercizio 1979.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 giugno 1979

COMELLI

(7109)

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1979, n. 35.

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 70 *del* 4 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 ed in concordanza con gli obiettivi del piano regionale di sviluppo economico e sociale, gli interventi finanziati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e dalla presente legge dovranno prioritariamente tendere a dare sollecita e definitiva soluzione alle esigenze abitative degli alloggiati in prefabbricati provvisori, nonchè di coloro che risultino sistemati in altro modo precario e disagiato ovvero sopportino oneri eccessivamente gravosi per la rispettiva sistemazione alloggiativa rispetto alle proprie condizioni socio-economiche.

Con gli interventi predetti si dovranno privilegiare i comuni con i più elevati gradi di distruzione, ripartendo le disponibilità sulla base di quanto previsto dal primo comma e tenendo conto della capacità di spesa delle singole amministrazioni.

In funzione di tali specifiche finalità la presente legge disciplina ulteriori modalità d'intervento ad integrazione e modifica degli interventi e provvidenze già considerati dalle surrichiamate leggi regionali.

Art. 2.

La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, con l'obiettivo della riconcentrazione e riqualificazione urbana, della tutela del territorio agricolo, nel rispetto delle normative indicate dal P.U.R., provvede:

a) ad individuare, in collaborazione con gli enti locali interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno abitativo, urbano e rurale, nelle zone terremotate, distinguendo fra quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni, tenendo altresì conto dei vari piani di settore;

b) ad individuare, d'intesa con gli enti locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la popolazione presente per stato di necessità conseguente al sisma nei prefabbricati provvisori e quella che si trova in analoghe situazioni di disagio, ed a procedere ai successivi aggiornamenti semestrali;

c) a quanto stabilito all'art. 50 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 ed a formare conseguentemente un programma di intervento poliennale 1979-82, articolato in piani annuali, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di quanto disposto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Per le finalità di cui alla lettera *a*) la segreteria generale straordinaria è autorizzata ad avvalersi, sentita la commissione consiliare speciale, di apporti operativi e di consulenze esterni.

Art. 3.

Gli assegnatari di alloggi prefabbricati, la cui abitazione sia stata riparata o ricostruita, devono riconsegnare al comune l'alloggio prefabbricato occupato, libero da ogni cosa.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni devono dotarsi di regolamento di assegnazione e di utilizzo degli alloggi prefabbricati in loro dotazione.

Con decreto del presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissati i criteri ai quali dovranno informarsi i regolamenti comunali di cui al precedente comma.

Titolo II

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEL CAPO II DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 4.

Al fine di consentire che gli interventi ed i benefici previsti al capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano forniti e concessi sulla base di unità omogenee di costo delle opere necessarie per il recupero del patrimonio abitativo e ad uso misto danneggiato e che la relativa progettazione sia il più possibile uniformata, con le modalità fissate dall'art. 4, terzo comma, della medesima legge regionale, saranno determinati gli indici parametrici massimi — differenziati a seconda delle categorie delle opere considerate dall'art. 5, primo comma, della predetta legge — entro i quali dovranno essere contenute le provvidenze da concedere. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del presidente della giunta regionale di attuazione di quanto sopra previsto, si applica quanto contenuto nel decreto del presidente della giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.

Qualora i costi per le opere di cui all'art. 5, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri suindicati, dovessero risultare superiori agli indici parametrici massimi fissati per le opere predette, il progetto medesimo sarà dal sindaco sottoposto all'esame del gruppo interdisciplinare centrale, istituito con l'art. 7, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a meno che l'interessato non opti per le provvidenze di cui al successivo art. 7 della presente legge o per l'assunzione in proprio della maggiore spesa, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del sindaco del parere sul progetto stesso.

Ove tali maggiori costi risultassero giustificati da comprovata circostanza, quale ubicazione in località montane particolarmente disagiate, natura del suolo, coefficiente di sicurezza sismica o collocazione dell'edificio in cortina continua, le provvidenze da concedere potranno, su conforme proposta del gruppo interdisciplinare centrale, da esprimersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto, essere incrementate di una quota percentuale in aumento, fino ad un massimo del 30%.

Qualora i costi suindicati non dovessero venir coperti, il soggetto richiedente l'intervento può optare — entro sessanta giorni dalla data in cui gli viene comunicato il parere dell'organo tecnico consultivo suindicato — per l'assunzione in proprio della maggiore spesa prevista, ovvero per la demolizione dell'edificio.

In tale ultimo caso, qualora l'interessato abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla opzione di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'edificio sia stato dichiarato non ripristinabile a seguito di accertamento statico e sia stata emanata la relativa ordinanza di demolizione, l'interessato, qualora abbia titolo a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell'ipotesi in cui l'ordinanza venga emanata in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di notifica dell'ordinanza stessa.

Con decreto del presidente della giunta regionale verranno determinati l'ammontare e le modalità di erogazione di un contributo da concedere per le spese tecniche e/o di demolizione ai soggetti di cui ai commi precedenti.

Ove, invece, l'interessato non abbia titolo alle citate provvidenze o non intenda, comunque, provvedere alla ricostruzione dell'alloggio o dell'unità produttiva negli edifici ad uso misto, l'abbattimento e lo sgombero delle macerie potranno essere effettuati a cura del comune e a spese della Regione, qualora se ne ravvisi il pubblico interesse.

Art. 5.

All'applicazione degli indici parametrici di cui all'art. 4 della presente legge rimangono soggette le domande per beneficiare delle provvidenze di cui al capo II della citata legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, regolarmente presentate in termine e con riguardo alle quali non siano stati ancora, alla data del 30 marzo 1979, approvati i relativi progetti esecutivi, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge.

Art. 6.

I contributi previsti agli articoli 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere concessi a favore dei soggetti, di cui al precedente art. 5, sugli importi eccedenti i contributi in conto capitale, peraltro, sino alla concorrenza del costo delle opere ammesse a contributo come risultante dall'applicazione degli indici parametrici considerati all'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Nel caso in cui i costi per le opere di cui all'art. 5, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri di cui al primo comma del precedente art. 4, risultino superiori agli indici parametrici massimi e l'interessato non intenda sottoporre il progetto all'esame del gruppo interdisciplinare centrale, lo stesso può richiedere, in alternativa, la concessione sulla maggiore spesa, entro il limite del 35%, di un contributo pluriennale costante pari all'8% della medesima, per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore.

Nel caso in cui l'interessato intenda richiedere il contributo di cui al comma precedente, ed abbia altresì titolo a beneficiare anche dei contributi di cui agli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, la richiesta ai sensi del comma precedente esclude per lo stesso la possibilità di scegliere le forme contributive di cui agli articoli 27 e 28, ferma restando invece quella di cui all'art. 30 della medesima legge.

Art. 8.

Le convenzioni di cui all'art. 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni non sono più obbligatorie; possono tuttavia essere previste dai sindaci, previa deliberazione del consiglio comunale, per una durata di dieci anni, in sede di concessione delle

provvidenze, qualora l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei beneficiari si renda necessario per soddisfare impellenti esigenze abitative delle popolazioni delle zone terremotate, così come risultanti da apposito piano comunale.

Sull'esigenza di prevedere la stipulazione delle convenzioni e sulla predisposizione del piano suindicato, i sindaci interpellano la commissione consiliare, di cui all'art. 17 della surrichiamata legge regionale.

Nei confronti dei soggetti che hanno stipulato le succitate convenzioni il contributo previsto dall'art. 15, primo comma, lettera *b*), della suindicata legge regionale verrà concesso sul costo delle opere, di cui all'art. 5, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) della stessa legge.

Nei confronti dei soggetti che non hanno stipulato le convenzioni, il contributo suindicato verrà concesso limitatamente al costo delle opere, di cui allo stesso art. 5, primo comma, lettera *a*).

Nei confronti dei soggetti che abbiano chiesto, per qualsiasi ragione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione delle convenzioni già stipulate, impegnandosi a restituire il contributo percepito in eccedenza, il comune provvederà, entro i successivi sessanta giorni, alla rideterminazione del contributo medesimo, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma precedente.

La concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 3, quinto comma, è subordinata alla stipulazione di un atto d'obbligo unilaterale trascritto a cura del comune a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune, come previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 9.

I soggetti che non abbiano presentato il progetto esecutivo delle opere di riparazione nel termine previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera *b*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a inoltrare al comune apposita dichiarazione, controfirmata dal progettista incaricato, con la quale si impegnano a presentare il progetto suindicato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora i soggetti interessati operino per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, la impegnativa relativa agli adempimenti di cui al precedente comma verrà prodotta dalla cooperativa di appartenenza, la quale è tenuta a presentare il progetto esecutivo delle opere di riparazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi inutilmente detti termini, alla progettazione, salvo rinuncia dell'interessato da comuicarsi all'amministrazione comunale entro trenta giorni, si procede tramite intervento pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il conferimento degli incarichi di progettazione, la segreteria generale straordinaria potrà avvalersi, sentiti gli enti locali interessati, dei gruppi tecnici, di cui all'art. 7, primo comma, lettera *b*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre che delle società di progettazione, di cui all'art. 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero di studi professionali o di liberi professionisti.

Art. 10.

All'esecuzione delle opere di riparazione previste dall'art. 6, secondo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può provvedere in via sostitutiva — su richiesta dei comuni — la segreteria generale straordinaria.

Sempre su richiesta dei comuni interessati, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche di competenza comunale può, altresì, provvedere in via sostitutiva la segreteria generale straordinaria

Quando nell'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, da parte degli enti locali si verifichino omissioni o ritardi, da accertarsi dalla segreteria generale straordinaria, ovvero quando ragioni di convenienza economica o di maggiore celerità nell'esecuzione dei lavori lo richiedano, la Regione, attraverso la segreteria generale straordinaria, può esercitare il potere sostitutivo di cui all'art. 1, terzo comma, lettera *h*), della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per l'esecuzione delle opere di riparazione e progettazione ed esecuzione del ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche, la segreteria generale straordinaria è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all'istituto della concessione.

Art. 11.

Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente e per gli interventi ivi previsti, sarà operata la proporzionale riduzione d'ufficio degli ordini di accreditamento disposti a favore dei sindaci dei comuni interessati e saranno al contempo disposte aperture di credito a favore del segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure fino al momento dell'avvenuta approvazione dei progetti.

Da tale momento e fino al completamento delle opere il segretario generale straordinario subentra in via esclusiva in ogni atto e procedimento, compreso il collaudo, che altrimenti sarebbero spettati a qualsiasi altro organo o ufficio.

Art. 12.

Le norme di cui al capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al recupero statico e funzionale degli immobili ad uso misto per quanto concerne la parte destinata ad attività commerciali, artigiane, agricole, professionali, turistiche e dello spettacolo, gestite in forma singola, associata o cooperativa, anche nel caso che — nell'edificio globalmente considerato — l'unità produttiva sia prevalente su quella abitativa.

I proprietari di unità produttive in immobili ad uso misto, anche se residenti in comune diverso, sono ammessi pertanto a godere dei contributi in conto capitale previsti dagli articoli 15 e 16 nonchè dei contributi in conto interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti contributi sono concessi a favore delle unità produttive in attività alla data del sisma e sempre che questa venga ripristinata o ne venga avviata una nuova anche diversa dalla precedente.

Art. 13.

I provvedimenti dei sindaci di erogazione della rata di saldo dei contributi spettanti, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, emanati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora l'ultimazione dei relativi lavori abbia avuto luogo dopo la scadenza del termine a tal fine fissato nel decreto di concessione ovvero nell'eventuale decreto di proroga dello stesso, sono validi e fatti salvi a tutti gli effetti di legge semprechè, per l'accertamento della loro regolare esecuzione, si sia proceduto secondo le modalità stabilite dalle leggi suindicate.

I provvedimenti dei sindaci di erogazione della rata suindicata, relativi a lavori ultimati dopo la scadenza del termine fissato dal decreto di concessione del contributo possono essere emanati, in sanatoria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori si proceda secondo le modalità stabilite.

Art 14.

Il gruppo interdisciplinare centrale, di cui all'art. 7, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre ai compiti indicati da tale legge, esercita funzioni di consulenza tecnico-scientifica nei riguardi dell'amministrazione regionale nelle materie attinenti la ricostruzione, con particolare riguardo ai settori della urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche in genere, secondo modalità organizzative che saranno precisate con successivo decreto del presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale.

Oltre a tali compiti, il gruppo interdisciplinare centrale esprime parere:

a) sui piani comprensoriali di ricostruzione di cui al capo I della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, già di competenza del soppresso comitato urbanistico regionale, con le modalità indicate dall'art. 5 della stessa legge;

b) sui progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora superino sotto l'aspetto della convenienza economica i limiti ritenuti ammissibili per la loro approvazione a norma dell'art. 4 della presente legge, limitatamente alla fissazione della quota percentuale in aumento da concedersi in applicazione del disposto di cui all'art. 4, terzo comma, della presente legge;

c) sui progetti esecutivi delle opere di recupero e valorizzazione degli edifici inseriti negli elenchi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il gruppo interdisciplinare centrale opera alle dipendenze funzionali della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.

Art. 15.

L'esame di competenza dei gruppi di cui all'art. 7, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, laddove particolari esigenze di natura funzionale lo richiedano, potrà essere affidato dal sindaco alla commissione edilizia comunale, integrata con due esperti nominati dal consiglio comunale.

In tal caso verrà corrisposto ai componenti un compenso da determinarsi mediante decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare speciale; gli oneri derivanti saranno a carico della Regione.

Art. 16.

Qualora, in seguito a schedatura dell'edificio a norma dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non si pervenga per qualsiasi motivo alla successiva catalogazione ed approvazione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, l'interessato che non avesse presentato domanda di contributo ai sensi dell'art. 6 o del capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, potrà presentarla nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica — da effettuarsi a cura della Regione — della mancata catalogazione.

Coloro che non avessero presentato in tempo utile la domanda di contributo di cui al precedente comma, in seguito a comunicazione da parte del comune che l'edificio di loro proprietà rientrava nell'ipotesi prevista dall'art. 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono presentarla entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, alla progettazione si provvederà ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Al terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'art. 14 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è aggiunta la frase:

« Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori ».

Art. 18.

L'art. 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo — desunto dal progetto esecutivo ivi previsto — delle opere di cui all'art. 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:

a) l'80% — limitatamente all'alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell'art. 4, terzo comma, lettera c), della presente legge — ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purchè occupanti prima del 6 maggio 1976 l'edificio o parte dell'edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel comune ove sorge l'immobile e, nei limiti sopra indicati, per l'alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all'estero o residenti in altri comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;

b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il comune interessato una convenzione per l'utilizzo dell'edificio o parte dell'edificio dagli stessi non occupato ovvero per l'utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all'estero o residenti in altri comuni del territorio nazionale, per l'alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l'alloggio al 6 maggio 1976.

Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta.

Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al *de cuius* da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l'amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro sessanta giorni dal loro verificarsi.

Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma — eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita — il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere ».

Art. 19.

Il contributo di cui all'art. 16, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è elevato di un ulteriore 5% nell'ipotesi in cui i relativi progetti esecutivi non siano stati ancora approvati dal comune alla data del 30 marzo 1979.

Titolo III

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Art. 20.

I soggetti interessati ai benefici di cui al capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, i quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora presentato richiesta di beneficiare delle provvidenze relative, sono tenuti — a pena di decadenza — a presentare la domanda ivi prevista entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli stessi soggetti, i quali richiedano che le provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge regionale siano determinate sulla base dell'importo risultante dal progetto esecutivo delle opere di riparazione, possono presentare — entro e non oltre il 30 giugno 1980 — il progetto esecutivo di tali opere, redatto secondo i criteri generali, previsti dall'art. 4 della presente legge.

Nei confronti di tali soggetti, le provvidenze in conto capitale ed in conto interessi loro spettanti saranno concesse entro i limiti massimi ammessi, a seguito dell'applicazione degli indici parametrici relativi ai costi delle opere di riparazione, introdotti dal suindicato art. 4.

Art. 21.

I soggetti interessati ai benefici di cui al capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già presentata regolare domanda di beneficiare delle provvidenze previste agli articoli 23 e 27 della medesima legge sulla base dell'importo risultante dal progetto esecutivo delle opere e, peraltro, non abbiano ancora alla stessa data presentato il relativo progetto ovvero il progetto non sia stato ancora approvato, ai sensi dell'art. 31 della predetta legge, possono presentare — entro il termine fissato al precedente articolo 20, secondo comma, e per gli effetti da tale articolo previsti — il progetto esecutivo delle opere redatto in conformità a quanto ivi disposto.

Art. 22.

All'art. 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall'art. 22 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole: « e, comunque, fino ad un contributo massimo » l'alinea ivi prevista è sostituita con la seguente:

di L. 6.000.000 per ciascun alloggio;

di L. 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati da riparare;

di L. 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l'abitazione ».

Allo stesso art. 23, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa e sentita la commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l'aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile ».

Art. 23.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dal capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di riparazione di immobili adibiti ad uso di abitazione con annessi rustici, questi ultimi sono presi in considerazione agli effetti della concessione dei benefici relativi, sempreché, danneggiati, facciano sotto il profilo strutturale, corpo unico con l'abitazione.

I benefici suindicati non possono essere concessi qualora non sussistano i presupposti per intervenire per la riparazione dell'abitazione.

Art. 24.

Anche in relazione a quanto disposto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli 5210, 5214 e 5372 dell'esercizio 1977 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1978, devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad uno dei predetti capitoli anziché all'altro, fermo rimanendo il limite di ciascun stanziamento dei capitoli stessi.

Titolo IV

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N. 30, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Art. 25.

I contratti a termine in scadenza come previsto dal secondo comma dell'art. 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1979.

Art. 26.

All'art. 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Detta disposizione non si applica neppure nei confronti del proprietario che aliena l'edificio o parte di esso a persona che già alla data del 6 maggio 1976 lo occupava in locazione, e che non dispone in proprietà di altro alloggio idoneo alle esigenze del proprio nucleo familiare ».

Titolo V

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977, N. 63, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 27.

Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75% di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

Per l'alloggio reso agibile deve essere stata rilasciata regolare concessione ad edificare e lo stesso, oltre ad avere carattere di alloggio definitivo, deve corrispondere alle caratteristiche fissate all'art. 46, primo e secondo comma, della legge regionale predetta.

Il contributo vine concesso da parte della segreteria generale straordinaria — a seguito di presentazione di apposita domanda — sulla base della spesa — esclusa quella per il terreno — effettivamente sostenuta dall'interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia tecnica di stima del comune.

Gli alloggi ricevuti dal comune in donazione per fronteggiare le esigenze abitative della popolazione sinistrata, possono essere ceduti in proprietà, con le modalità indicate all'art. 36, terzo comma e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a soggetti aventi diritto alle provvidenze dalla stessa legge stabilite.

Art. 28.

Nel caso di delega conferita al comune ai sensi dell'art. 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, alla progettazione ed esecuzione delle opere di ricostruzione provvederà la segreteria generale straordinaria, sentite le amministrazioni comunali interessate.

Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma la segreteria generale straordinaria è autorizzata ad operare secondo quanto disposto all'art. 35 della suindicata legge regionale o a ricorrere all'istituto della concessione.

Art. 29.

All'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« Nei comuni classificati interamente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie, previa deliberazione del consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.

La deroga alle norme igienico-sanitarie è consentita — limitatamente agli edifici la cui costruzione sia stata iniziata prima del 31 ottobre 1956 — ai sensi dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1957, n. 983 ».

Art. 30.

All'art. 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l'immobile stesso, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell'immobile stesso, e non erano — e non sono tuttora — proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente comma.

Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani utili ».

Art. 31.

Dopo l'art. 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il seguente art. 46-*bis*:

« Art. 46-*bis*. — Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente art. 46, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti pari all'8% per la durata massima di 20 anni o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore ».

Art. 32.

Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 45, ultimo comma, e 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono, in attesa dell'erogazione del contributo regionale ed al fine di poter dar corso tempestivamente ai lavori di ricostruzione, accedere ad operazioni di prefinanziamento presso istituti di credito, assistite da contributo regionale.

L'importo del prefinanziamento concedibile non può superare il 50% della spesa ammissibile al contributo in conto capitale.

L'erogazione del 50% del contributo di cui al primo comma, viene disposta dal sindaco direttamente in favore dell'istituto di credito segnalato dal beneficiario e comporta l'estinzione della operazione di prefinanziamento.

Art. 33.

Per le finalità di cui all'articolo precedente l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere relativo al pagamento degli interessi fino ad un tasso massimo del 16%; resta comunque a carico del beneficiario l'onere relativo al pagamento degli interessi pari al tasso del 2%, o superiore nel caso di prefinanziamento ad un tasso superiore al 18%.

L'erogazione degli importi corrispondenti all'onere a carico dell'amministrazione regionale ha luogo direttamente in favore degli istituti di credito su presentazione di estratti conto con scadenze semestrali e con le modalità previste dalle convenzioni di cui al successivo art. 34.

Art. 34.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 32 e 33, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito e prevedere la prestazione — ove necessario — di garanzie regionali sulle operazioni di prefinanziamento.

Art. 35.

Il terzo comma dell'art. 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi è disposta dal sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all'art. 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall'art. 18 della stessa legge regionale, come modificato dall'art. 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'art. 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione.

Art. 36.

Sono da considerarsi nuovi nuclei familiari ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelli che, costituitisi successivamente al 6 maggio 1976, ma prima della presentazione della domanda di contributo, siano composti di almeno due persone, staccatesi o da un nucleo familiare di cui facevano parte di fatto o da due distinti nuclei, e l'alloggio di uno di essi sia andato distrutto o demolito a seguito del sisma, ovvero, se danneggiato, sia nelle condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 49 citato.

Resta fermo il disposto dell'art. 64 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

I benefici di cui all'art. 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi soltanto se nessuno dei componenti il nuovo nucleo familiare sia proprietario di altro alloggio.

Art. 37.

All'art. 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il contributo pluriennale costante è elevato dal 7,5% all'8%.

Art. 38.

L'art. 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 51. — A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri comuni del territorio nazionale, oppure all'estero, viene concesso il contributo di cui all'art. 46 — commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti — nella misura ridotta al 50 % o al 60 %, a seconda che nel comune di residenza siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito *mortis causa* dopo il 6 maggio 1976 la titolarità del bene distrutto o demolito.

Sulla parte di spesa — determinata ai sensi dell'art. 46 — non coperta dal contributo di cui al primo comma, viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari all'8% per la durata massima di venti anni ».

Art. 39.

In caso di comproprietà dell'immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, l'entità del contributo regionale sarà pari a quella che spetterebbe al comproprietario che avrebbe titolo al maggior contributo, qualora fosse unico proprietario, rispetto a quanto avrebbe a beneficiare in analoga ipotesi i rimanenti comproprietari.

Resta ferma tuttavia la comproprietà dell'immobile ricostruito.

Qualora l'immobile in comproprietà comprenda più unità abitative i contributi sulle singole unità saranno pari alle provvidenze spettanti ai comproprietari più favoriti a norma del precedente primo comma. Con decreto del presidente della giunta regionale saranno fissate le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 40.

Le provvidenze per la ricostruzione dei vani adibiti ad attività produttive, anche nel caso essi siano prevalenti rispetto alle unità abitative, in immobili ad uso misto di cui al titolo III, capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle produttive in un unico edificio.

Ai fini della determinazione delle provvidenze a favore della ricostruzione di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani già adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all'attività aziendale.

Art. 41.

L'art. 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così sostituito:

« Art. 56. — Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente titolo III, capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.

Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.

Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell'immobile ad uso produttivo.

Il disposto di cui al comma precedente non si applica nella ipotesi che il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni — o parte di esso — sia stato reimpiegato per l'insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell'attività produttiva ».

Art. 42.

Il contributo di cui all'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso in via di sanatoria, previa domanda da presentarsi dai soggetti interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i vani adibiti ad uso agricolo in edifici ad uso misto, già ricostruiti con regolare concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non possano trovare applicazione per i vani medesimi i benefici previsti dall'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 43.

L'art. 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n 63, è così sostituito:

« Art. 58. — I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello sviluppo della propria attività produttiva, delle agevolazioni previste al capo II e all'art. 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 o, in alternativa, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336; ovvero, in presenza dei necessari requisiti, delle agevolazioni in conto interessi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 44.

Al primo comma, punto 3), dell'art. 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole « dall'art. 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513 » sono sostituite dalle seguenti « dall'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati ».

Art. 45.

All'art. 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1), del presente articolo possono — a richiesta degli interessati — essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che già godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma.

Il nuovo rapporto è disciplinato dall'art. 22, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26.

La durata di venticinque anni, di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta — salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate — di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell'originario contratto di locazione con patto di futura vendita e l'evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell'alloggio.

Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver già riscattato completamente l'alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall'art. 41 della presente legge ».

Art. 46.

All'art. 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare interventi straordinari da effettuarsi ai sensi del titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni nei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Il presidente della giunta regionale, in applicazione dell'art. 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente — in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche — limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale ».

Art. 47.

L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all'art. 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a favore di case canoniche, uffici di ministero pastorale e conventi.

La concessione dei relativi benefici non è subordinata alla stipulazione della convenzione menzionata al predetto art. 75, ultimo comma, ferma restando la destinazione preesistente per almeno dieci anni.

Le domande per ottenere i predetti benefici dovranno essere presentate alla segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

Limitatamente alle opere di cui all'art. 75, primo comma, punto 3), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i termini di presentazione delle domande vengono riaperti per giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49.

All'art. 76, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole « di competenza dei comuni » aggiungere: « nonché delle comunità montane e della comunità collinare ».

Art. 50.

Qualora per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse comunale di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, i comuni intendano ricorrere o siano ricorsi ad operazioni di mutuo, a copertura totale o parziale del relativo costo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni sino all'importo massimo di lire 60.000 annue per ogni milione di capitale mutuato.

Ai fini della concessione del contributo, i comuni faranno pervenire un'istanza, documentata e corredata dal parere della competente comunità montana o collinare, alla segreteria generale straordinaria che la sottoporrà alla decisione della giunta regionale. Quest'ultima, sentita la commissione consiliare speciale, determinerà l'ordine di priorità degli interventi da ammettere al contributo e la misura del contributo stesso.

Art. 51.

All'art. 82, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole « per gli edifici pubblici » sono aggiunte le parole « e le opere pubbliche ».

Al medesimo articolo, quinto comma, dopo la parola « assistenziale » sono aggiunte le parole « ed igienico-sanitario ».

Art. 52.

Nell'interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui ai capi I e II del titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, i quali intendono ricostruire la propria abitazione riunendosi in cooperativa, viene concesso alle cooperative, a titolo di contributo per le spese di progettazione e di gestione, un ulteriore contributo pari al 5 % del beneficio in conto capitale complessivamente spettante ai singoli soci.

Con successivo decreto del presidente della giunta regionale, verranno stabilite le modalità per l'accertamento dell'appartenenza degli interessati ad un cooperativa nonché per l'erogazione del contributo di cui al primo comma.

Art. 53.

Le domande per ottenere i benefici di cui al capo II del titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1979.

Art. 54.

In caso di decesso del richiedente i benefici del titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, prima che sia stato emesso il decreto di concessione, la domanda, intesa ad ottenere i medesimi contributi che sarebbero spettati al « de cuius », potrà essere ripetuta solamente da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell'art. 42 della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ordine ivi previsto, per gli eventi già verificatisi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli eventi futuri, entro sessanta giorni dal loro verificarsi.

Art. 55.

I benefici del titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al comune di residenza alla data del sisma, per l'acquisto di un alloggio purché sito nello stesso comune, all'interno dei centri edificati delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e nell'ambito dei piani particolareggiati, e purché rispondente alla normativa antisismica.

Titolo VI

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DI VARIE LEGGI REGIONALI DI INTERVENTO PER LE ZONE TERREMOTATE

Art. 56.

All'art. 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole « soggetti sinistrati » sono inserite le seguenti: « di emigranti rientrati stabilmente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 57.

Il divieto di cumulo di cui all'art. 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, non si applica nell'ipotesi di cui all'art. 67 della presente legge.

Art. 58.

All'art. 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, dopo le parole « 6 maggio » sono aggiunte « o 15 settembre ».

Art. 59.

All'art. 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, è aggiunto il seguente comma:

« Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario, nonché quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ristrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari ».

Art. 60.

All'art. 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, è aggiunto il seguente comma:

« I progetti redatti ai sensi del precedente comma non sono soggetti al termine di presentazione previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera *b*), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 ».

Art. 61.

Nella spesa per la manutenzione straordinaria, cui la Regione contribuisce annualmente, ai sensi e nei modi stabiliti all'art. 4 della legge regionale 9 marzo 1978, n. 17, va ricompresa — previa presentazione da parte dei comuni interessati di idonea documentazione — anche la spesa dagli stessi sostenuta al predetto titolo per le infrastrutture annesse agli immobili, di cui all'art. 1, primo comma, della stessa legge regionale.

La disposizione suindicata trova applicazione ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante a ciascun comune già per il primo anno di spesa sostenuta o, comunque, ai fini dell'integrazione del contributo stesso.

Art. 62.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, in aggiunta agli oneri assunti a carico della Regione, in forza della legge regionale 17 giugno 1978, n. 69, l'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare i pagamenti per la fornitura di energia elettrica per usi domestici a favore delle società elettriche — diverse dall'ENEL — che erogano energia nelle zone terremotate.

I pagamenti, di cui al precedente comma, si intendono riferiti alla fornitura di energia elettrica per usi domestici erogate alle famiglie sinistrate e provvisoriamente sistemate, oltre che negli alloggi di cui all'art. 1, secondo comma, della suindicata legge regionale 17 giugno 1978, n. 69, in alloggi a tal fine locati, purché siti nel comune di residenza.

Ai predetti pagamenti provvederà la segreteria generale straordinaria.

Art. 63.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per diritti doganali eventualmente gravanti sulle merci che dovessero pervenire a titolo gratuito alla Regione dall'estero nell'anno 1979, per essere destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate.

L'autorizzazione ha riguardo alle merci suindicate, importate a partire dal 1° gennaio 1979.

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 64.

Le disponibilità finanziarie da assegnare a norma delle leggi regionali sulla ricostruzione potranno, su richiesta dei rispettivi legali rappresentanti, essere erogate direttamente a favore di comuni, province ed altri enti, che le gestiranno in contabilità speciale.

Gli interessi che matureranno su tali fondi saranno rimborsati, a fine esercizio, alla Regione.

Art. 65.

I progetti relativi alle riparazioni o alla ricostruzione di edifici pubblici o di pubblica utilità, per i quali sia prevista la concessione di provvidenze contemplate in leggi regionali emanate a seguito del sisma del 1976, devono essere corredati dalla previsione — risultante da apposita dichiarazione — delle opere necessarie al superamento di barriere architettoniche da parte di persone handicappate.

Art. 66.

Coloro che hanno diritto alle provvidenze di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione o la ricostruzione di un edificio, sul quale sia necessario effettuare opere per consentire a sé o a persone conviventi che siano handicappate il superamento di barriere architettoniche, possono ottenere, su domanda da presentarsi al comune entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo in conto capitale pari al costo di dette opere.

Art. 67.

Per un medesimo soggetto possono essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'art. 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, fino a due edifici, ciascuno nei limiti massimi di contributo previsti, qualora entrambi risultassero funzionali per cicli stagionali all'attività di allevamento zootecnico nell'esercizio della medesima impresa e vengano successivamente riutilizzati per almeno dieci anni nell'attività medesima.

L'accoglimento della domanda di contributo — anche in sanatoria — per quanto concerne il secondo edificio da presentarsi al sindaco del comune di residenza, che la sottopone al parere della commissione consiliare di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è subordinato all'autorizzazione del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 68.

Ai fini della concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, si terranno in considerazione anche i nati successivamente al 6 maggio 1976 e fino alla data della concessione dei contributi stessi.

Art. 69.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi previa deliberazione della giunta stessa, su conforme parere della commissione consiliare speciale, può ammettere ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla presente legge in favore di soggetti colpiti dagli eventi sismici del 1976, anche soggetti nei cui confronti sussistano solo parzialmente i requisiti e le condizioni richiesti dalle norme regionali di intervento.

L'eccezionale intervento di cui al presente articolo può avvenire solo su formale istanza dell'interessato da presentarsi alla segreteria generale straordinaria a mezzo del sindaco del comune di residenza dell'istante o a mezzo del sindaco del comune ove si trovano i beni colpiti dal sisma.

Il sindaco che riceve l'istanza, compiuti gli accertamenti del caso, la trasmette col proprio motivato parere alla segreteria generale straordinaria, per il seguito di competenza.

Per la presentazione dell'istanza di cui sopra è stabilito, a pena di decadenza, il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno in cui l'interessato ha avuto notizia che l'intervento richiesto non è ammissibile in base alle norme vigenti. Qualora detta notizia sia anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, il perentorio termine di novanta giorni decorre dalla data suddetta.

Titolo VIII

NORME FINANZIARIE

Art. 70.

Per le finalità previste dall'ultimo comma del precedente art. 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanzario 1979, viene istituito « per memoria » al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria IX, il cap. 5412 con la denominazione « Spese per l'abbattimento di unità immobiliari da demolire e per lo sgombero delle macerie ».

Per le finalità previste dal precedente art. 27, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito «per memoria» al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5516 con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di soggetti che ricevano od abbiano ricevuto dopo il 6 maggio 1976 in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, un alloggio per il quale debbano od abbiano dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile».

Per le finalità previste dal precedente art. 33, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito «per memoria» al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5519 con la denominazione «Pagamento agli istituti di credito degli oneri relativi agli interessi nei casi di prefinanziamento».

Per le finalità previste dal precedente art. 63, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito «per memoria» al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria III, il cap. 459 con la denominazione «Spese per diritti doganali gravanti sulle merci pervenute a titolo gratuito alla Regione dall'estero nell'anno 1979 e destinate alle popolazioni ed alle zone terremotate».

Art. 71.

Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell'art. 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come inseriti con il precedente art. 46, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1 miliardo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5518 con la denominazione «Interventi straordinari ai sensi del titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, da effettuarsi nei comuni terremotati» e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 1 miliardo relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991: «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 72.

Per le finalità previste dal precedente art. 50, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, viene istituito «per memoria» al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria XI, il cap. 5517 con la denominazione «Contributi pluriennali costanti a copertura del costo dei mutui contratti o da contrarre da parte dei comuni per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni».

Per gli scopi previsti dal precedente comma è autorizzato, per l'esercizio 1979, un limite d'impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 73.

Gli oneri previsti dal precedente art. 7 fanno carico al cap. 5503 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

A carico del precitato cap. 5503 è autorizzato, per l'esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 74.

Gli oneri previsti dall'art. 46-*bis* della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito con il precedente art. 31, nonché gli oneri relativi alla concessione dei contributi pluriennali costanti previsti dal precedente art. 55 fanno carico al cap. 5509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, la cui denominazione, anche in relazione alla sostituzione dell'art. 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, attuata con il precedente art. 43, viene così modificata «Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l'acquisto di alloggi».

A carico del precitato cap. 5509, è autorizzato, per l'esercizio 1979, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 75.

Gli oneri previsti dall'ultimo comma del precedente art. 2 fanno carico al cap. 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Gli oneri conseguenti agli incarichi di progettazione a studi professionali o a liberi professionisti, previsti dall'ultmo comma del precedente art. 9, fanno carico al cap. 454 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene così modificata «Spese dirette per le prestazioni e gli adempimenti tecnici svolti da società di progettazione, da studi professionali o da liberi professionisti e per la consulenza e collaborazone di società ed enti specializzati».

Gli oneri previsti dal penultimo comma del precedente art. 4 e dal precedente art. 52, nonché quelli relativi alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dai precedenti articoli 55 e 66, fanno carico al cap. 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Gli oneri previsti dal precedente art. 15 fanno carico al cap. 451 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Gli oneri previsti dal precedente art. 47 fanno carico ai capitoli 5406, 5407 e 5408 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, le cui denominazioni vengono modificate inserendo dopo la parola «sanitario» la parola «religioso».

In relazione al disposto di cui al precedente art. 51, la denominazione del cap. 5514 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene modificata inserendo dopo le parole «ad edifici pubblici» le parole «e ad opere pubbliche» e dopo la parola «assistenziale» le parole «ed igienico-sanitario».

Gli oneri previsti dal precedente art. 62 fanno carico al cap. 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, la cui denominazione viene modificata aggiungendovi le parole «e locati».

Art. 76.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 455, 459, 5412, 5516 e 5519 saranno determinati, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, su conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 77.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 4 luglio 1979

COMELLI

(7110)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1979, n. **20.**

Corresponsione del gettone di presenza ai componenti della commissione regionale prevista dall'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398: « Disciplina del commercio ambulante » ed operante con spese di funzionamento a carico della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 27 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti della commissione regionale di cui all'art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 398 ed agli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 15 gennaio 1977 recante il regolamento di esecuzione della stessa legge, che non siano amministratori o dipendenti della Regione, compete, oltre l'indennità a titolo di rimborso spese prevista dalla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute nella misura stabilita all'art. 1 della legge regionale 29 agosto 1975, n. 26.

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le sedute della commissione tenutesi dal 1° giugno 1977.

Art. 2.

Agli oneri dirivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finaziario 1979, con lo stanziamento iscritto al cap. 0495 « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali ». Per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 6 giugno 1979

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1979, n. **21.**

Organizzazione e funzionamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 27 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organizzazione e la gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, approvati con legge regionale.

Art. 2.

Per la elezione dei quattro rappresentanti della regione Liguria nel consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale ciascun consigliere regionale vota per un massimo di tre nomi; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il componente effettivo e quello supplente, in rappresentanza della regione Liguria, nel collegio dei sindaci dell'istituto, l'esperto esterno all'istituto componente del comitato tecnico scientifico ed il dipendente della regione Liguria componente del comitato di controllo, vengono eletti dal consiglio regionale.

I rappresentanti dei produttori zootecnici del comitato consultivo vengono nominati dal consiglio regionale su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle associazioni degli allevatori.

Art. 3.

Al finanziamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale, secondo quanto disposto dall'art. 16, punto 1), dell'accordo allegato alla presente legge, si provvede mediante imputazione della spesa al cap. 5025 del bilancio di previsione per l'esercizio 1979.

Alla spesa di L. 5.000.000 per il fondo di dotazione del centro interregionale per la riproduzione e miglioramento animale, previsto all'art. 21 dell'accordo allegato alla presente legge, si provvede mediante riduzione di pari somma del cap. 9250 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 ed istituzione del cap. 5045 « Contributo all'istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per il fondo di dotazione del centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale » con lo stanziamento di L. 5.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa.

Agli oneri derivanti dalla presente legge e dalle norme dell'accordo costituente parte integrante della stessa, per gli esercizi successivi al 1979, si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 18 giugno 1979

CAROSSINO

(*Omissis*).

(6960)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. 22.

Integrazione e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 4 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad accelerare l'attuazione dei programmi di intervento nel settore delle opere pubbliche di competenza regionale mediante lo snellimento delle procedure e lo sveltimento della spesa, attraverso modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 2.

La legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, con le modifiche introdotte dalla presente legge, si applica a tutte le opere pubbliche di competenza della Regione.

Art. 3.

Le domande di contributo per la realizzazione di opere pubbliche, da presentarsi al presidente della giunta regionale entro il trenta giugno di ogni anno, debbono essere corredate da una relazione che illustri dettagliatamente:

a) le motivazioni dell'urgenza, priorità e indispensabilità dell'opera in rapporto allo stato di fatto consolidato, ai fabbisogni accertati, alla gestione, alle zone di utenza, a livello comunale o sovracomunale;

b) i requisiti, le prestazioni di carattere tecnico-funzionale del progetto e le relative previsioni di costo e dei tempi e fasi di attuazione;

c) la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore e la disponibilità delle aree necessarie all'intervento.

Art. 4.

In relazione alle domande di contributo ed alle previsioni del programma generale di sviluppo e dei programmi settoriali, comprensoriali nonché del bilancio pluriennale, la giunta regionale, entro il quindici settembre di ogni anno, formula le necessarie proposte al consiglio regionale per le deliberazioni di competenza ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 9 settembrbe 1974, n. 37.

Art. 5.

In attuazione della deliberazione del consiglio regionale, l'assessore incaricato comunica agli enti la possibilità, da verificarsi sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, di concessione del contributo regionale e fissa, a ciascun ente, il termine per la presentazione della domanda di conferma del contributo corredata dalla deliberazione, divenuta esecutiva, di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo dell'opera oggeto della relazione di cui all'art. 3.

Art. 6.

Ricevuti gli atti di cui all'art. 5 la giunta regionale, nei limiti delle disponibilità del bilancio di previsione annuale, concede il contributo e fissa il termine entro il quale l'ente dovrà provvedere alla consegna dei lavori e all'inizio degli stessi nel caso di esecuzione in economia. Detto termine potrà essere prorogato dal presidente della giunta regionale, su motivata richiesta dell'ente, per un periodo non superiore a tre mesi.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra il presidente della giunta regionale dichiara la decadenza dal contrituto.

Art. 7.

Con il provvedimento di cui al precedente art. 6 la giunta regionale fissa, inoltre, il termine il quale i lavori debbono essere compiuti.

Il mancato compimento dei lavori stessi entro i termini prescritti comporta la esclusione dai programmi regionali relativi ad opere della medesima categoria delle richieste dell'ente inadempiente per l'anno successivo o, comunque, fino alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Art. 8.

I sussidi di cui all'art. 17, primo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, sono concessi dalla giunta regionale, secondo le modalità di cui all'art. 6 della presente legge, su documentata richiesta degli enti interessati che, in particolare, evidenzi i seguenti elementi:

a) impossibilità per l'ente di provvedere all'esecuzione degli interventi a proprio totale carico;

b) garanzia in ordine alla copertura finanziaria della spesa non assistita dal sussidio regionale;

c) gravità dello stato di pericolo;

d) disagio delle popolazioni interessate.

Art. 9.

Non sono ammesse devoluzioni dei contributi regionali da un'opera pubblica ad altra.

Art. 10.

Il mancato invio delle comunicazioni di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, produce i medesimi effetti di cui all'ultimo comma del precedente art. 7.

Art. 11.

Sui progetti delle opere di competenza degli enti locali od istituzionali, anche se assistiti da contributi regionali, approvati dai competenti organi degli enti medesimi, non è richiesto alcun parere nè alcuna ulteriore approvazione da parte degli organi regionali fermo restando l'obbligo per gli enti interessati di ottenere, preventivamente, le autorizzazioni ed i nulla-osta eventualmente necessari secondo le vigenti norme.

Art. 12.

Le deliberazioni adottate dagli enti locali od istituzionali, divenute esecutive a norma di legge, relative alla approvazione di progetti di opere pubbliche di loro competenza, anche se assistiti da contributi regionali, hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Art. 13.

All'appalto delle opere pubbliche si provvede, di norma, a mezzo di licitazione privata secondo le disposizioni di cui alle leggi 2 febbraio 1973, n. 14 e 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il ricorso alle altre forme di appalto previste e disciplinate dalla legislazione vigente.

Art. 14.

Qualora il primo esperimento di licitazione privata sia andato deserto, l'ente potrà affidare i lavori mediante trattativa privata ovvero rinnovare, senza alcuna autorizzazione, l'esperimento di licitazione privata con l'ammissione di offerte in aumento.

Per le opere aggiudicate in aumento l'esecuzione delle stesse può essere autorizzata dai competenti organi degli attuatori entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavori relativi ad opere assistite dal contributo regionale a condizione che l'ente assuma a proprio carico la maggiore spesa necessaria.

Art. 15.

All'esecuzione delle opere pubbliche di importo non superiore a L. 150.000.000 gli enti interessati possono provvedere, anche al di fuori delle ipotesi previste dal regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e del cottimo, ed in quest'ultimo caso, previo esperimento di gara ufficiosa alla quale devono essere invitate almeno cinque imprese.

Art. 16.

I lavori relativi a lotti successivi di progetti generali ed esecutivi approvati e parzialmente finanziati possono essere affidati a trattativa privata secondo i principi, le modalità e la procedura di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 17.

Le norme di cui ai precedenti articoli 13, 14, primo e secondo comma, 15 e 16 si applicano anche ai lavori di competenza diretta della Regione.

Art. 18.

Le gare di appalto per l'aggiudicazione dei lavori relativi ad opere sostenute da contributi in annualità possono essere effettuate anche in pendenza del perfezionamento del mutuo occorrente qualora sia intervenuto il semplice affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Per le opere sostenute da contributi, concorsi o sussidi in unica soluzione, corrisposti in misura inferiore al cento per cento dell'importo dell'opera, gli enti interessati possono procedere all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori anche in pendenza del mutuo occorrente per la copertura della spesa non assistita dai suddetti interventi finanziari, previo semplice affidamento da parte dell'istituto mutuante.

Art. 19.

Per le opere pubbliche di competenza della Regione o a totale carico degli enti locali od istituzionali che dalle risultanze del conto finale presentino una spesa non superiore a L. 150.000.000 si può prescindere dall'atto formale di collaudo che viene sostituito dal certificato del direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei medesimi.

Art. 20.

Per le opere pubbliche di competenza degli enti locali od istituzionali assistiti dal contributo regionale, la nomina del collaudatore o della commissione collaudatrice è effettuata dall'ente attuatore anche in corso di esecuzione dei lavori.

Il collaudatore è tenuto ad inviare alla Regione copia del verbale di collaudo e, su richiesta della stessa, copia del progetto realizzato e della contabilità finale.

Sono fatti salvi i provvedimenti di nomina già adottati dagli enti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Il secondo e terzo comma dell'art. 39 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, sono soppressi.

Art. 22.

Il comitato regionale per le opere pubbliche e le commissioni provinciali per le opere pubbliche sono soppressi.

Art. 23.

Per l'esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da altri enti pubblici gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari e gli enti ospedalieri sono tenuti alla osservanza dei termini previsti dalle disposizioni di legge statali o regionali per gli adempimenti di loro competenza e concernenti i procedimenti amministrativi.

Nel caso che gli adempimenti di cui la precedente comma non vengano adottati nel termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza degli stessi, la giunta regionale, su segnalazione di chiunque ne abbia interesse o di ufficio, diffida l'ente obbligato a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della diffida.

Decorso infruttuosamente detto termine, il presidente della giunta regionale nomina, con proprio provvedimento, il commissario che dovrà sostituirsi all'ente obbligato nel compimento degli adempimenti omessi.

Qualora si tratti di procedimento complesso restano validi gli atti adottati prima che si sia verificata la necessità della sostituzione.

Gli oneri conseguenti al provvedimento di cui al precedente terzo comma sono a carico dell'ente obbligato.

Il presente articolo non si applica nei casi in cui specifiche norme stabiliscano, per la inosservanza dei termini, conseguenze diverse.

Art. 24.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le vigenti norme in materia in quanto applicabili.

Art. 25.

Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso ad eccezione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 20.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 27.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 giugno 1979

Il vice presidente: TEARDO

(6961)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. 23.

Contributi ai comuni e ai loro consorzi per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, al fine di favorire la razionalizzazione e il riequilibrio territoriale delle attività produttive, il loro adeguamento dimensionale e tecnologico nonchè il consolidamento dei livelli occupazionali, secondo le indicazioni della programmazione nazionale, del programma regionale di sviluppo e dei programmi socio-economici e territoriali regionali e ai vari livelli sub-regionali, concede contributi ai comuni singoli ed ai loro consorzi, anche di secondo grado:

a) per l'attuazione dei piani delle aree per insediamenti produttivi, previsti all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) per l'attuazione di piani particolareggiati, convenzionati ai sensi della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, per l'apprestamento e la gestione delle aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane in base all'art. 63, quarto comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Per l'attuazione dei piani di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 i contributi sono concessi:

a) per l'acquisizione delle aree comprese quelle relative alla realizzazione delle opere di cui alla lettera *b*), fino al 100 per cento della spesa calcolata in base alle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

b) per opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè per servizi tecnologici e infrastrutture tecnico-speciali di uso comune, rispettivamente fino al 50 per cento e al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile determinata in entrambi i casi, sulla base dei relativi preventivi di spesa.

I contributi di cui alla lettera *b*) possono essere totalmente o parzialmente scomputati dagli oneri posti a carico del concessionario in applicazione della convenzione prevista dall'art. 27, ottavo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Le somme ricavate dagli enti beneficiari per la cessione in proprietà e in uso delle aree, devono essere destinate, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi concessi per l'acquisizione delle aree stesse e per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al completamento del piano e l'eventuale ulteriore esubero alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei comuni interessati.

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 i contributi sono concessi per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè per la realizzazione di servizi tecnologici e infrastrutturali tecnico-speciali di uso comune, compresa l'eventuale acquisizione delle relative aree, rispettivamente fino al 50 per cento e al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, determinata, in entrambi i casi, sulla base dei preventivi di spesa.

I contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere calcolati a scomputo totale o parziale degli oneri posti a carico del titolare della concessione ad edificare in applicazione degli articoli 3 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 4.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva i criteri da seguire per l'assegnazione dei contributi tenendo conto delle finalità di cui all'art. 1.

La giunta regionale, sulla base dei criteri approvati dal consiglio, concede i contributi, che sono liquidati secondo le seguenti modalità:

a) per l'acquisizione delle aree di cui agli articoli 2 e 3:

alla definizione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio o del costo di acquisizione per cessione volontaria, a seguito di documentata richiesta dell'ente beneficiario;

b) per le opere di urbanizzazione, per i servizi tecnologici e per le infrastrutture tecnico-speciali di uso comune:

alla presentazione del verbale di consegna dei lavori.

Qualora gli enti beneficiari non osservino le disposizioni contenute nella presente legge la giunta regionale, sentito l'ente interessato, revoca i contributi.

Art. 5.

Gli enti beneficiari dei contributi trasmettono annualmente alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

La prima relazione è trasmessa entro tre mesi dalla scadenza dell'anno successivo alla concessione del contributo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la giunta presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. La prima relazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 1980.

Art. 6.

I comuni e i loro consorzi che intendono avvalersi dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 presentano alla giunta regionale le relative domande entro il 31 marzo.

In fase di prima applicazione della presente legge le domande sono presentate entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dal primo comma dell'art. 4.

A corredo della domanda deve essere trasmessa alla Regione copia della deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene deciso di procedere all'attuazione dei piani previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, specificando se trattasi di attuazione parziale o totale degli stessi e indicando gli obiettivi e le coerenze da conseguire in ordine:

alle scelte della programmazione economica regionale;

al riequilibrio territoriale degli insediamenti produttivi;

alla riqualificazione delle strutture dell'industria e dell'artigianato regionali, anche in relazione ai processi di riconversione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

al consolidamento dei livelli occupazionali;

all'orientamento, allo stimolo e alla selezione delle dinamiche imprenditoriali e delle relative domande di rilocalizzazione e di nuovo insediamento, anche in relazione alle tendenze e alle potenzialità espresse dalle strutture del mercato del lavoro dei bacini d'utenza interessati.

La suddetta deliberazione deve indicare altresì:

la superficie del piano o della parte di esso per la quale si richiede il contributo;

l'ammontare complessivo dei costi di attuazione suddivisi nelle voci seguenti:

acquisizione delle aree;

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria;

realizzazione degli eventuali ulteriori servizi tecnologici ed infrastrutture tecnico-speciali di uso comune.

Art. 7.

Allo scopo di fornire riscontri obiettivi per l'esame comparativo delle domande presentate, le stesse devono inoltre essere corredate dalla documentazione seguente:

1) relazione riassuntiva dei dati essenziali dei piani o delle loro parti da attuare, che indichi:

superficie totale interessata;

condizioni e uso attuale delle aree;

destinazioni d'uso ammesse;

numero e superfici dei lotti industriali e/o artigianali;

rapporto di copertura e/o indice di fabbricabilità per le destinazioni produttive;

superficie delle aree per servizi;

criteri di cessione o concessione delle aree di piano;

modalità e tempi di attuazione;

schema di convenzione;

2) relazione previsionale di spesa e relative fonti di copertura, in particolare:

per le aree da acquistare: piano di esproprio con l'indicazione delle ditte da espropriare e dei relativi dati catastali; computo analitico dei costi complessivi di acquisizione calcolati sulla base delle disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni;

per le opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 2: descrizione, valori dimensionali e stima dei costi di realizzazione previsti;

3) ogni altra indicazione indicazione disponibile atta a dimostrare la validità economico-sociale dell'iniziativa, con particolare riferimento, ove possibile:

ai prevedibili caratteri qualitativi dell'intervento, con specificazione se trattasi di nuovi impianti, di ristrutturazione o di rilocalizzazioni di unità produttive esistenti, nonchè ai connessi problemi di salvaguardia dell'ambiente ed alle relative soluzioni;

alle opportunità ed ai vantaggi conseguibili in relazione alle economie esterne all'area, alle strutture produttive già esistenti, ai servizi pubblici e privati fruibili dalle attività produttive.

Art. 8.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1979, almeno un terzo dello stanziamento di cui all'art. 10 deve essere destinato per gli interventi previsti dalla presente legge a favore delle imprese artigiane e dei loro consorzi o società consortili.

A tal fine le domande di contributo devono contenere indicazioni atte ad individuare gli eventuali interventi a favore dell'artigianato.

Qualora l'ammontare dei contributi concessi sulla base delle domande presentate con riferimento all'esercizio 1979 non copra totalmente la parte di stanziamento riservato all'artigianato, il residuo stanziamento è destinato all'attuazione degli altri interventi previsti dalla presente legge.

Art. 9.

A favore dei soggetti indicati all'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 55, che si insediano nelle aree previste dalla presente legge, il limite di L. 40.000.000 indicato all'art. 8, comma secondo, della legge citata è aumentato a L. 60.000.000.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 1979 mediante prelevamento di L. 4.500.000.000 dal cap. 9030: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio ed istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 2000: « Interventi per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi » con lo stanziamento di L. 4.500.000.000 in termini di competenza.

Per gli esercizi finanziari successivi si potrà provvedere con le relative leggi di bilancio

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 giugno 1979

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. **24**.

Subdelega alle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona delle funzioni amministrative di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, sono subdelegate alle province che le esercitano nei territori di rispettiva competenza.

La subdelega di cui trattasi è esercitata in ciascuna provincia con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge in conformità alle istruzioni impartite dalla regione Liguria in attuazione delle direttive statali.

Art. 2.

Le province trasmettono alla Regione tutte le informazioni e i dati necessari ad esse richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate.

Art. 3.

In caso di persistente inattività o reiterata inosservanza delle istruzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 nell'esercizio delle *funzioni subdelegate*, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della subdelega.

Art. 4.

Le spese per l'esercizio delle funzioni subdelegate sono a carico della Regione.

I fondi previsti in bilancio per il finanziamento di dette spese sono ripartiti annualmente dalla giunta regionale fra le province in proporzione al numero degli iscritti a ciascun albo provinciale.

Art 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1979, mediante prelevamento, in termini di competenza e in termini di cassa, di L. 30.000.000 dal cap. 9000: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio ed istituzione nel medesimo stato di previsione, del cap. 0525: « Fondo per l'esercizio delle funzioni *amministrative subdelegate alle province concernenti* le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 », con lo stanziamento di L. 30.000.000 sia in termini di competenza che di cassa.

Per gli esercizi successivi si provvederà con i rispettivi bilanci annuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 giugno 1979

Il vice presidente: TEARDO

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. **25**.

Proroga del termine per la formazione del primo programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16, così come modificato dalla legge regionale 23 gennaio 1979, n. 5, è sostituito, anche ai fini dell'applicazione del secondo comma del successivo art. 21, con il seguente:

« I comuni provvedono alla deliberazione del primo programma pluriennale di attuazione entro il 31 ottobre 1979 se obbligati con la presente legge ovvero entro il termine all'uopo fissato dal consiglio regionale se obbligati successivamente a norma del precedente art. 2, secondo comma.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 giugno 1979

Il vice presidente: TEARDO

(7630)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. **24.**

Approvazione del piano quinquennale di sviluppo socio-economico della comunità montana del Basso Sinni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28, è approvato il piano quinquennale di sviluppo socio-economico 1977-81 della comunità montana del « Basso-Sinni », nelle risultanze di massima della deliberazione n. 21 del 21 ottobre 1978 del consiglio della comunità ed in quanto compatibile con le previsioni del bilancio pluriennale regionale 1977-81 e successivo bilancio programma 1979-81.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 agosto 1979

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1979, n. **25.**

Rifinanziamento della legge regionale n. 11/74.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di facilitare l'attuazione dei piani FEOGA di cui all'art. 1 della legge regionale n. 11 del 15 luglio 1974, e successive modifiche, interviene, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 14 luglio 1977, con contributi in conto interessi per l'ammortamento dei mutui ventennali a tasso agevolato che l'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (ESAB) o altri enti sono autorizzati a stipulare, ai sensi della legge n. 1760 del 5 luglio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, presso gli istituti di credito per finanziare tutte le opere programmate.

Art. 2.

Gli oneri di ammortamento per l'applicazione della presente legge, valutati in L. 6.800.000.000 all'anno dal 1980 al 1999, faranno carico al bilancio regionale per il primo quadriennio, corrispondente alla durata del programma e al bilancio dello Stato per il periodo successivo, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La spesa sarà imputata, per l'esercizio finanziario 1980, ad apposito capitolo denominato « Concorso regionale, negli interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione dei piani FEOGA » e per gli esercizi successivi ad analogo o corrispondente capitolo di bilancio.

La copertura finanziaria della presente legge è assicurata, per gli anni in cui la spesa è a carico del bilancio regionale, con i fondi che perverranno alla Regione ai sensi della legge n. 984 del 27 dicembre 1977.

Art. 3.

E' rifinanziata la legge regionale n. 11 del 15 luglio 1974, e successive modifiche, con un ulteriore limite di impegno ventennale di L. 200.000.000 decorrente dal 1980.

La copertura finanziaria della spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970.

Art. 4.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 6 agosto 1979

VERRASTRO

(7686)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 maggio 1979, n. **10-6**/Legisl.

Modificazione all'art. 35 del regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 7 *agosto* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 35 del « Regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento », emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 marzo 1977, n. 6-93/legisl., registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1977, registro n. 21, foglio n. 82;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4470 dell'11 maggio 1979;

Decreta:

L'art. 35 del « Regolamento speciale per il servizio di salute mentale istituito dalla provincia autonoma di Trento », per quanto riguarda in particolare l'elevazione del limite delle ore mensili per l'effettuazione di lavoro straordinario, è modificato nel modo seguente:

Art. 35 - la dizione « nel limite di 20 ore mensili » è sostituita dalla dizione « nel limite di 32 ore mensili ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1979
Registro n. 26, *foglio n.* 88

(7608)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792520)